

## Che fare

**Nel caso di danni al veicolo causati da un'anomalia della strada (ad esempio una buca) il danneggiato dovrà richiedere i danni all'ente proprietario della strada ma deve essere ben chiaro quanto segue.**

Sino ad un paio di anni fa la responsabilità dell'ente pubblico o privato, proprietario di strade aperte al traffico, con o senza il pagamento di pedaggio, veniva inquadrata nell'art. 2043 del codice civile ("Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno").

Occorreva che il danneggiato dimostrasse:

- a) che il danno subito fosse una conseguenza dell'anomalia della strada;
- b) che tale anomalia costituisse una c.d. "insidia o trabocchetto". Il danneggiato doveva cioè dimostrare che la buca fosse un pericolo occulto, non evitabile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza;
- c) che vi fosse una responsabilità dell'Ente proprietario, in quanto non intervenuto tempestivamente per la rimozione dell'insidia.

Da circa due anni la Corte di Cassazione (Cass. Civ. 06.07.06 n. 15383) ha più volte stabilito che l'ente pubblico o privato, proprietario di strade aperte al traffico, con o senza il pagamento di pedaggio, debba rispondere in qualità di **custode**, essendo tale ente in grado di esplicare un potere di sorveglianza (principio affermato da Cass. 25 luglio 2008, n. 20427).

Agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è, pertanto, applicabile l'art. 2051 C.C. che prevede che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, **salvo che provi il caso fortuito**".

Si tratta di un regime di responsabilità molto più severo del precedente dal momento che l'art. 2051 c.c. prevede l'inversione dell'onere della prova.

Il danneggiato deve ora solo dimostrare che i danni sono stati determinati dall'anomalia della strada (onere probatorio a carico del danneggiato ex art. 2697 C.C.). Tale prova può avvenire grazie a dichiarazioni testimoniali di persone presenti al fatto o grazie al verbale delle autorità, se intervenute sul posto.

L'ente proprietario della strada è automaticamente responsabile in quanto custode, e si libera dalla responsabilità solo dimostrando **l'esistenza del caso fortuito, ovvero di non avere potuto far nulla per evitare il danno.**

Per caso fortuito si intende l'impossibilità da parte del custode di prevedere l'evento dannoso e/o di porvi rimedio nel frangente di tempo concesso dalla specifica situazione; si tratta di tutti i casi nei quali la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera tanto improvvisa ed imprevedibile da non consentire al custode, pur diligente, di rimediare al fatto.

Per fornire un esempio: il passaggio di un veicolo cingolato provoca un danno al manto stradale. A distanza di pochissimo tempo (il lasso di tempo è importante per definire la diligenza del custode) un'autovettura, transitando, subisce un danno. E' evidente che in tale fattispecie, la vicinanza temporale tra danno al manto stradale e danno a terzi costituisce un'esimente di responsabilità; per quanto l'ente proprietario della strada possa considerarsi custode, non è ipotizzabile che abbia un costante e continuo presidio del tratto di strada di cui è proprietario.

In altre parole, per escludere la propria responsabilità, l'ente dovrà dimostrare che la presenza della buca (come di ogni altra anomalia) era dovuta ad una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non poteva essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere, cioè che l'evento dannoso era imprevedibile ed inevitabile.

Alla luce di tale recente orientamento giurisprudenziale, vi sono maggiori possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti; va tuttavia precisato che spesso da parte della Pubblica Amministrazione vi è un atteggiamento ostruzionistico e poco propenso a transazioni, che costringe il danneggiato a ricorrere alla fase giudiziale.

*Il tema del risarcimento in caso di incidente stradale è stato già affrontato e pubblicato da pagina 90 a pagina 93 di  121.*

*Inoltre occorre ricordare che in caso di incidente stradale è importante:*

- 1) valutare se vi è la responsabilità del gestore della strada riguardo alla costruzione e manutenzione della stessa e riguardo alla installazione e/o manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale.
- 2) dotarsi della Polizza Tutela Giudiziaria che consente di attivare un'azione legale senza dover pagare direttamente il Legale.